




CARTA DEL PASSEGGERO 2025





Trasporti F.lli Camilleri & Argento - s.r.l.
Sede Legale: Piazza Progresso n.1, Raffadali, 92015, Italia
P.IVA e C.F. 00066510843
camilleriargento.it

INDICE

LA CARTA DEL PASSEGGERO	I
ARTICOLO 1	II
ARTICOLO 2	III
ARTICOLO 3	IV
ARTICOLO 4	V
ARTICOLO 5	VI
ARTICOLO 6	VII
ARTICOLO 7	VII
ARTICOLO 8	IX
ARTICOLO 9	X

LA CARTA DEL PASSEGGERO

Il presente documento si prefigge di avviare un nuovo processo di comunicazione ed informazione nel rapporto tra le aziende di trasporto ed i passeggeri, con lo scopo di fornire proprio a questi gli strumenti necessari per conoscere diritti e doveri nell'ambito del pubblico servizio di trasporto.

Anticipando pertanto principi e regole che nel prossimo futuro concorreranno inevitabilmente a definire il nuovo rapporto tra la pubblica amministrazione ed i soggetti erogatori allorquando sarà varata dal Parlamento Regionale la riforma del TPL, nella sinergia di intenti che ormai da tempo caratterizza il rapporto tra il Dipartimento Trasporti della Regione Siciliana, i concessionari di autolinee e le Associazioni che li rappresentano, ritenendo ormai non prorogabile l'avvio di tutte quelle attività tese a garantire agli utenti trasparenza e informazione, si è redatta la presente "Carta del Passeggero" che, costituendo integrazione della Carta di Servizio di ogni Azienda vuole individuare gli obblighi di servizio cui sono tenute le aziende concessionarie nonché i diritti ed i doveri dei passeggeri che usufruiscono del servizio di trasporto nell'ambito della Regione Siciliana.

La sottoscrizione di questo documento da parte delle organizzazioni di categoria costituisce impegno per le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale in concessione

art. 1 ***(ACCESSO AGLI AUTOBUS)***

L'accesso agli autobus adibiti a servizi di Trasporto Pubblico Locale è consentito esclusivamente in corrispondenza delle fermate poste lungo i percorsi.

Se la fermata è "a richiesta", il passeggero deve segnalare con chiarezza e per tempo l'intenzione di salire o di scendere dalla vettura.

La salita e la discesa devono avvenire esclusivamente dalle porte prescritte; modalità differenti potranno essere valutate dal personale di servizio per sveltire le operazioni di salita e discesa nonché per agevolare l'accesso dei passeggeri con ridotte capacità motorie ed, in ogni caso, dei portatori di handicap.

art. 2**(COMPORTAMENTO A BORDO)**

Ai passeggeri degli autobus non è consentito:

- Salire o scendere quando la vettura è in marcia, viaggiare sui predellini o comunque aggrappati all'esterno delle vetture
- Distrarre od ostacolare il conducente nell'esercizio delle sue funzioni;
- Fumare a bordo delle vetture;
- Salire e scendere da porte diverse da quelle prescritte ed in luoghi diversi da quelli stabiliti per le fermate
- Utilizzare il servizio di trasporto pubblico senza biglietto o abbonamento o altro titolo che ne autorizzi la circolazione;
- Occupare più di un posto a sedere od ingombrare in qualsiasi modo i corridoi, le pedane e le porte;
- Sporcare, imbrattare, trafugare e/o danneggiare parti delle vetture e delle sue attrezzature di bordo;
- Tenere comportamenti che possano arrecare disagio, disturbo o danno alle persone;
- Utilizzare senza necessità il comando di apertura di emergenza delle porte;
- Esercitare attività pubblicitarie e/o commerciali, anche se con scopo benefico, senza la preventiva autorizzazione dell'azienda concessionaria;
- Portare armi cariche (ad eccezione degli agenti di P.S. od equiparati), trasportare materiali esplosivi o infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentano spigoli contundenti od appuntiti, colli ingombranti, oggetti comunque pericolosi o che possano danneggiare o sporcare i viaggiatori e la vettura o costituire rischio per i passeggeri;
- Salire sugli autobus in stato di ebbrezza o in condizioni fisiche e/o psicofisiche tali da arrecare danno a sè e/o agli altri passeggeri o da non consentire il corretto utilizzo del servizio;
- Sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi.

I passeggeri sono tenuti a:

- Attenersi a tutte le prescrizioni ed alle formalità legate ai controlli di sicurezza;
- Cedere il posto ai mutilati ed agli invalidi, per i quali sono riservati i relativi posti in vettura (art. 27 Legge 118/71); e sono altresì invitati ad agevolare le persone anziane, le donne in stato di gravidanza e le persone con bambini non autosufficienti al seguito.

art. 3**(ORARI DEI SERVIZI DI LINEA E CARTA DEI SERVIZI)**

I concessionari di servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a rispettare gli orari e gli itinerari previsti per le autolinee in concessione.

I concessionari di trasporto pubblico locale sono tenuti altresì, attraverso la propria rete di vendita, a rendere pubblici e consultabili dai passeggeri che ne facciano richiesta la Carta dei Servizi adottata dall'Azienda e gli orari delle relazioni di traffico di loro pertinenza.

Per i servizi urbani saranno resi pubblici gli orari di partenza delle corse dai capilinea. La relativa documentazione dovrà essere disponibile presso i locali aziendali e presso le rivendite adibite all'emissione di biglietti e/o di abbonamenti.

Per i servizi extraurbani, copia dell'orario delle corse esercitate dall'Azienda e copia della Carta dei Servizi dovranno essere tenute sempre a disposizione dei passeggeri sull'autobus e consegnate, a richiesta, attraverso la propria rete di vendita diretta.

In ogni caso tutte le informazioni riguardanti le attività di trasporto espletate e le relative Carte dei Servizi dovranno essere pubblicate all'interno dei siti internet aziendali, ove esistenti.

In caso di modifica degli orari dovuta ad iniziativa dei concessionari, questi dovranno preavvertire gli utenti almeno 15 giorni prima del cambiamento con idonei avvisi affissi nei punti vendita e/o alle fermate nonchè sugli autobus utilizzati nei percorsi soggetti a modifica e pubblicati sul sito internet aziendale, ove esistente.

art. 4

(TITOLI DI VIAGGIO)

Il costo dei biglietti di corsa semplice (c.s.) e andata/ritorno (a.r.), così come le tipologie e gli importi degli abbonamenti, è stabilito dalla Regione Siciliana con decreto dell'Assessorato al Turismo, Comunicazioni e Trasporti.

I passeggeri devono salire a bordo muniti di regolare titolo di viaggio acquistato a terra. Nei servizi urbani, è possibile acquistare il biglietto a bordo solo durante la sosta al capolinea o in aree che non intralcino la circolazione, con la maggiorazione prevista dalle tariffe regionali (non applicabile tra le ore 20:31 e le 6:29 e nei giorni festivi).

Nei servizi extraurbani, la vendita a bordo è consentita solo se autorizzata dal Dipartimento Trasporti e prevede la stessa maggiorazione. Il biglietto o l'abbonamento deve essere esibito o obliterato al momento della salita e conservato integro fino a fine corsa.

I titoli scaduti possono essere utilizzati entro 50 giorni senza maggiorazione. Trascorso tale termine, non sono più validi né rimborsabili. In caso di smarrimento o deterioramento, non è previsto rimborso, salvo per gli abbonamenti personali, rinnovabili con una penale del 50% del prezzo più i costi di riemissione.

art. 5

(TRASPORTI BAGAGLI)

Ogni passeggero può trasportare gratuitamente un bagaglio a mano (max 50×30×30 cm, peso fino a 10 kg).

Nei servizi urbani, per bagagli di dimensioni fino a 50×60×80 cm, può essere richiesto un biglietto aggiuntivo pari al costo di una corsa semplice.

Sono sempre esclusi dal pagamento gli zaini scolastici e i piccoli effetti personali.

Nei servizi extraurbani è ammesso, oltre al bagaglio a mano, un bagaglio al seguito (max 50×60×80 cm, 20 kg) da riporre nel vano apposito. Oltre tali limiti, è previsto il pagamento di un ulteriore biglietto di corsa semplice.

Per motivi di sicurezza non è consentito il trasporto di oggetti pericolosi, infiammabili o maleodoranti. Il vettore non è responsabile di furti o smarrimenti, salvo dolo o colpa grave, e in ogni caso entro il limite di €100 per collo.

Eventuali reclami devono essere segnalati immediatamente al personale e confermati entro 10 giorni dall'accaduto. Le informazioni sulle modalità di trasporto e sul recupero degli oggetti smarriti sono riportate nei titoli di viaggio, negli orari e sul sito aziendale.

art. 6 ***(TRASPORTI BAMBINI)***

Nei servizi di trasporto urbano i bambini di statura inferiore ad un metro devono essere accompagnati da un passeggero adulto.

I concessionari dei servizi di trasporto urbano identificheranno con apposito logo gli autobus sui quali sarà consentito salire con al seguito bambini in carrozzella od in passeggini. Il conducente di questi mezzi agevolerà la salita e la discesa aspettando il tempo necessario mentre sarà cura e responsabilità dell'accompagnatore assicurare la carrozzella od il passeggino alle trattenute indicate a bordo.

art. 7 **(TRASPORTI ANIMALI)**

È consentito il trasporto di animali di piccola taglia, purché contenuti in gabbie idonee, nel rispetto dei limiti previsti per i bagagli.

Il viaggio con animali al seguito, nei servizi extraurbani, deve essere richiesto preventivamente.

Il conducente può limitare o rifiutare il trasporto in caso di affollamento, allergie, motivi di sicurezza o disturbo agli altri passeggeri. In tali casi, il passeggero può essere invitato a utilizzare una corsa successiva della stessa azienda, senza diritto al rimborso.

Il viaggio con animali comporta il pagamento del biglietto.

I cani guida per passeggeri non vedenti viaggiano gratuitamente e senza prenotazione, ma devono essere muniti di museruola e guinzaglio.

In caso di danni o insudiciamento del mezzo, il proprietario è tenuto al risarcimento, e il personale può disporre l'allontanamento dell'animale e l'interruzione del viaggio senza rimborso del titolo di viaggio.

art. 8
(RISERVA E PRENOTAZIONE DEI POSTI)

Le Aziende concessionarie possono effettuare anche servizi di trasporto extraurbano con prenotazione del viaggio ed indicazione del posto a sedere. In questi casi le aziende possono emettere biglietti maggiorati del costo dovuto per il diritto di prenotazione.

In presenza di autolinee extraurbane con prenotazione del viaggio, i posti destinati ai passeggeri non prenotati non possono essere meno del 20% di quelli complessivamente disponibili nell'autobus ed i posti prenotati dovranno essere immediatamente individuabili.

art. 8
(SERVIZI MINIMI GARANTITI IN CASO DI SCIOPERO)

In riferimento alla normativa vigente che prevede i servizi minimi garantiti in caso di sciopero delle varie Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, l'effettuazione dei servizi garantiti sarà assicurata secondo le norme di legge.

I concessionari dei servizi urbani e di quelli extraurbani, con idonee comunicazioni da fornire anche a bordo degli autobus devono dare la massima diffusione delle fasce giornaliere in cui viene garantito il servizio minimo di trasporto.



Il presente documento, sottoscritto dalle parti costituisce impegno ed integrazione della Carta dei Servizi di ciascuna azienda concessionaria.

Palermo lì 28 Luglio 2004

